

POLITICA DI INDIVIDUAZIONE, PREVENZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Disciplina dei requisiti generali adottati dalla Banca per l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in materia dei servizi e attività di investimento e servizi accessori.

Il presente documento ha lo scopo di descrivere, in forma sintetica, la politica di individuazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse per la prestazione di servizi e attività di investimento e servizi accessori da parte della Banca, in aderenza a quanto previsto dall'art. 47 c.1 lett. h) del Regolamento (UE) 565/2017. La Banca mantiene e applica disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti. Tale policy recepisce nel complesso le disposizioni della direttiva 2014/65/UE (MiFID 2), del Regolamento (UE) 2017/565, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dei relativi regolamenti di attuazione emanati da Consob e Banca d'Italia.

PREMESSA

Come ogni istituzione finanziaria, la Banca nel normale esercizio delle proprie attività e nell'erogazione dei propri molteplici servizi incontra situazioni potenziali di conflitto di interesse, nei confronti del cliente o tra propri clienti, che si possono manifestare in modo permanente od occasionale al proprio interno e/o nell'ambito del proprio Gruppo di appartenenza.

Il manifestarsi/verificarsi di simili situazioni di potenziali conflitti di interesse è, in una certa misura, connotato alle attività degli intermediari che prestano alla clientela una pluralità di servizi e attività di investimento; ciò appare confermato anche dalla normativa vigente, che, avuto riguardo all'impossibilità per gli intermediari di eliminare del tutto i conflitti di interesse, prescrive, ai soggetti abilitati di provvedere alla loro corretta individuazione, prevenzione e gestione, al fine di evitare che gli stessi possano generare un significativo pregiudizio ai clienti.

Alla luce delle disposizioni normative sopra indicate, la Banca ha adottato apposite misure al fine di identificare, prevenire e gestire i conflitti di interesse, nei confronti di clienti o fra clienti, rilevanti ai fini della normativa e idonei a danneggiare in modo significativo gli interessi dei clienti medesimi, le quali sono descritte nella presente policy.

DEFINIZIONI

Rientrano nella nozione di conflitto di interesse le situazioni nelle quali, al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi da parte della Banca, si determini una contrapposizione tra gli interessi della Banca (inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse) e quelli dei suoi clienti ovvero dei clienti della Banca tra loro.

La politica di individuazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse della Banca comporta l'adozione da parte di quest'ultima di misure ragionevoli volte a individuare, prevenire e gestire quelle situazioni di conflitto di interesse nelle quali il risultato di un'operazione effettuata dalla Banca danneggi in modo significativo gli interessi di un cliente.

PRINCIPI GENERALI

Ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (UE) 2017/565, come criterio minimo per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della fornitura di servizi di investimento e servizi accessori, o di una combinazione di essi, e la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente, la Banca considera se essa, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la Banca stessa si trovi in una delle seguenti situazioni, sia a seguito della prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o dell'esercizio di attività di investimento, sia per altra ragione:

- a) è probabile che la Banca, il soggetto o la persona realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente;
- b) la Banca, il soggetto o la persona hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;
- c) la Banca, il soggetto o la persona hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- d) la Banca, il soggetto o la persona svolgono la stessa attività del cliente;
- e) la Banca, il soggetto o la persona ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

In particolare, la Banca ha identificato, all'interno della propria struttura e dell'operatività che la caratterizza, situazioni di conflitto di interesse, attuali e potenziali, in cui si possa trovare la stessa, o i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse, nell'ambito delle proprie attività e dei servizi svolti nei confronti dei clienti e che comportano un rischio di danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti. I principali conflitti di interesse possono insorgere nella prestazione dei seguenti servizi:

- a) consulenza in materia di investimenti (ivi inclusi i prodotti di investimento assicurativo);
- b) attività di collocamento con o senza garanzia, distribuzione di prodotti finanziari (anche di investimento assicurativo);
- c) servizio di ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari/ esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- d) negoziazione per conto proprio;
- e) gestione di portafogli;
- f) operazioni di Corporate Finance seguite dall'U.O. Imprese;

Costituisce altresì ipotesi di conflitto di interesse anche la prestazione congiunta di più servizi.

A questi, si aggiungono le tipologie di conflitto riconducibili direttamente agli interessi della società quale soggetto giuridico, nonché a quelli del Gruppo cui la stessa appartiene e dei relativi Soggetti Rilevanti, identificati nelle seguenti fattispecie:

- g) operazioni con Emittenti finanziati in maniera rilevante dalle Banche del Gruppo;
- h) operazioni con Emittenti partecipati in misura rilevante dalla Capogruppo o da società del Gruppo; ;
- i) operazioni con Emittenti nei cui organi societari vi sia la partecipazione di soggetti rilevanti del Gruppo;
- l) operazioni con Emittenti con cui le Banche del Gruppo intrattengono rapporti di fornitura strategici;
- m) emissione/collocamento/quotazione di titoli di terzi.

Nei casi sopra descritti si potrebbe configurare un conflitto di interessi in quanto la Banca potrebbe essere incentivata a consigliare uno strumento/prodotto finanziario o un servizio di investimento o ad inserire uno strumento/prodotto finanziario in un patrimonio gestito, oppure a negoziare o collocare uno strumento/prodotto finanziario in funzione di un interesse proprio della Banca stessa o di un suo dipendente o collaboratore o di un soggetto terzo, distinto dall'interesse del Cliente. A titolo esemplificativo, la natura generale e le fonti dei principali conflitti di interesse rilevati sono i seguenti:

- la prestazione del Servizio di Consulenza in materia di investimenti in relazione a strumenti finanziari/prodotti finanziari emessi, gestiti, collocati/distribuiti dalle banche del Gruppo, compresi quelli emessi da imprese di assicurazione, ed in relazione a servizi di investimento erogati dalle banche del Gruppo, comporta un conflitto di interessi, in quanto la Banca potrebbe essere incentivata a consigliare uno strumento finanziario/prodotto finanziario o un servizio finanziario in funzione dell'appartenenza al medesimo Gruppo dell'emittente/gestore in funzione delle commissioni o delle retrocessioni di commissioni percepite per l'attività di collocamento/distribuzione e non in base al rendimento atteso per l'investitore;
- la prestazione del Servizio di Consulenza in materia di investimenti in relazione a strumenti finanziari complessi emessi, gestiti, collocati, distribuiti dalle Banche del Gruppo ed in relazione a servizi di investimento erogati dalle Banche del Gruppo, comporta un conflitto di

interessi, in quanto la Banca potrebbe essere incentivata a consigliare un prodotto finanziario sulla base del livello di complessità in funzione delle commissioni o delle retrocessioni percepite per l'attività di collocamento / distribuzione e non in base al rendimento atteso per l'investitore;

- la diffusione di ricerche aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da società con le quali il Gruppo intrattiene rapporti partecipativi o di finanziamento o alle quali le Banche del Gruppo prestano servizi di finanza aziendale, comporta l'insorgere di un conflitto di interessi in quanto la Banca potrebbe essere indotta a raccomandare uno strumento finanziario in funzione di questi interessi finanziari o, più in generale, per mantenere la relazione con la società cliente;
- la prestazione del servizio di gestione di portafogli può comportare l'insorgere di conflitti di interesse nel caso in cui gli strumenti finanziari inseriti nel patrimonio gestito siano emessi o gestiti dalle Banche del Gruppo ovvero qualora il gestore di portafogli delle Banche del Gruppo ricava incentivi dai soggetti che emettono e/o gestiscono gli strumenti finanziari inseriti nel patrimonio gestito;
- l'inserimento nelle gestioni di portafogli di strumenti finanziari emessi da società con le quali il Gruppo intrattiene rapporti creditizi o partecipativi o alle quali il Gruppo presta servizi di finanza aziendale, comporta l'insorgere di un conflitto di interessi, in quanto i gestori di portafogli delle Banche del Gruppo potrebbero essere indotti ad inserire questi strumenti finanziari nelle gestioni in funzione di tali interessi finanziari o, più in generale, per mantenere la relazione con la società cliente piuttosto che in base al rendimento atteso per l'investitore;
- il collocamento (con o senza assunzione a fermo o impegno irrevocabile) di strumenti finanziari e la distribuzione di prodotti finanziari emessi da società con cui il Gruppo intrattiene rapporti creditizi o partecipativi o alle quali il Gruppo presta servizi di finanza aziendale, comporta l'insorgere di un conflitto di interessi in quanto la Banca potrebbe essere indotta a collocare uno strumento finanziario in funzione della riduzione del proprio rischio finanziario o, più in generale, per mantenere la relazione con la società cliente piuttosto che in base al rendimento atteso per l'investitore;
- la contestuale prestazione, anche a livello di Gruppo, del Servizio di Consulenza alle imprese ad una pluralità di Clienti o la prestazione di tale servizio congiuntamente all'erogazione del credito o alla detenzione di partecipazioni strategiche può comportare diverse situazioni di conflitto di interessi, quali, ad esempio, le situazioni in cui il Gruppo presti consulenza o finanzia più cordate in competizione per la stessa acquisizione o si venga a trovare, a diverso titolo, sui due lati della stessa operazione (ad es. consulente del compratore e azionista del venditore).

La politica di gestione dei conflitti di interesse non tratta le situazioni di conflitto d'interesse caso per caso, ma definisce piuttosto le misure che possono essere adottate al fine di individuare, prevenire e gestire correttamente tali situazioni.

A solo titolo di esempio, alcune situazioni nelle quali possono sorgere dei conflitti d'interesse sono le seguenti:

- accedere a informazioni privilegiate o coperte dal segreto bancario provenienti da un cliente, o relative a un cliente, ed effettuare operazioni su strumenti finanziari (per conto proprio o per conto di clienti);
- assumere diversi ruoli nell'ambito di un'operazione finanziaria;
- fornire un servizio a più clienti aventi degli interessi contrapposti relativamente ad una specifica operazione;
- offrire ai clienti, o ricevere da clienti, regali, omaggi o inviti di valore significativo;
- essere in concorrenza con un cliente su un'operazione.

Per far fronte alle situazioni di conflitti di interesse identificate dalla Banca, è stata adottata una pluralità di misure.

• **Principi deontologici**

Sono stati statuiti principi deontologici destinati a regolare lo svolgimento dei servizi ed attività di investimento e dei servizi accessori, tra i quali: integrità, equità, imparzialità, rispetto del segreto professionale e priorità assoluta degli interessi del cliente.

A tal riguardo, la Banca si è dotata di un Codice etico ed ha aderito al Codice di Autodisciplina ABI per il settore finanziario, conformando il proprio comportamento nei confronti della clientela ai seguenti principi e valori fondamentali:

- centralità del cliente e sviluppo del servizio,
- etica e trasparenza,
- correttezza, lealtà e collaborazione,
- rispetto del segreto professionale,
- rispetto delle norme di legge e dei regolamenti emanati dagli organi di vigilanza.

Al fine di consentire l'attuazione e l'osservanza di quanto previsto dal Codice etico, la Banca ha predisposto e reso operativi gli opportuni strumenti conoscitivi, applicativi, esplicativi, formativi, di aggiornamento, di informazione e sensibilizzazione per tutti i dipendenti e collaboratori nonché previsto periodiche attività di verifica allo scopo di monitorare il grado di osservanza da parte dei dipendenti e collaboratori delle disposizioni contenute nel Codice.

• **Dispositivi permanenti di controllo**

La Banca, in conformità a quanto disciplinato dalla normativa vigente, ha istituito all'interno della propria struttura la Funzione Compliance la cui missione principale è quella di contribuire a preservare la Banca dal rischio di non conformità del proprio ordinamento organizzativo interno alle norme vigenti, tra cui quelle poste a tutela della prevenzione e gestione dei conflitti di interesse sorti sia tra le diverse attività svolte dalla Banca sia con riferimento ai dipendenti ed agli esponenti aziendali.

• **Separatezza ed indipendenza funzionale**

Le misure di prevenzione di situazioni strutturali di conflitto di interesse comprendono disposizioni permanenti volte ad assicurare la necessaria separatezza organizzativa, operativa, gerarchica, e, ove necessario, anche fisica delle attività. La struttura organizzativa adottata prevede la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità e l'opportuna separatezza funzionale delle attività ritenute incompatibili ai fini della prevenzione del conflitto di interesse.

• **Barriere informative**

Altre misure preventive consistono nei cosiddetti Chinese Walls (definite anche barriere informative), cioè soluzioni organizzative di tipo statico in grado di stabilire una segregazione per comparti delle attività con l'obiettivo di impedire la circolazione delle informazioni confidenziali o privilegiate tra i dipendenti o collaboratori.

- Politiche retributive

La Banca adotta politiche retributive che non prevedono un legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività.

Laddove le misure sopra descritte non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informerà chiaramente il cliente, prima di agire per suo conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi affinché questi possa assumere una decisione informata sui servizi prestati. La comunicazione al cliente indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla Banca per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente. La comunicazione comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione di servizi di investimento e/o di servizi accessori, tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretta la comunicazione. La descrizione spiega in modo sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di investimento o al servizio accessorio nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.

Come previsto dall'art. 35, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2017/565, la Banca mantiene ed aggiorna, in modo regolare, un Registro dei Conflitti di Interesse nel quale riportai tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dalla Banca o per suo conto per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gli interessi

di uno o più clienti. L'alta dirigenza riceve, con cadenza frequente e almeno una volta all'anno, relazioni scritte sulle situazioni che danno origine a conflitti di interesse pregiudizievoli in conformità all'art. 35, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2017/565.

La Banca valuta e riesamina periodicamente, almeno una volta all'anno, la politica di individuazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse dalla stessa adottata. Il documento, nella sua versione aggiornata, è consultabile sul sito internet della Banca www.popolarebari.it e disponibile nelle filiali a richiesta del cliente.